

li ipotecati a garanzia del mutuo, si vedeva costretto ad iniziare un quidimio, anche per ridurre il mutuo stesso nei limiti di garanzia.

Nel 1934 l'Ente mutuatario, in persona di un R. Commissario nominato per riordinarne la amministrazione, iniziava con l'Istituto trattative che condussero alla deliberazione 26 settembre 1935, con la quale il Consiglio approvò una sistemazione intesa ad evitare ulteriori erogazioni in conto mutuo, da parte dell'Istituto, in modo da ridurre il mutuo stesso al residuo debito dell'Ente mutuatario alla data 31 dicembre 1934, ed a destinare al pagamento delle varie rate di ammortamento rimaste insolute, e relativi interessi di mora, la quota di mutuo non ancora erogata.

Occorreva infatti evitare qualsiasi immediato esborso di somma da parte dell'Ente mutuatario, che asseriva di non avere alcuna disponibilità da destinare al soddisfacimento del debito arretrato.

Il contratto di sistemazione non si è potuto stipulare in un primo tempo per vari mutamenti avvenuti in seno all'Amministrazione dell'Ente mutuatario e per le difficoltà incontrate dallo stesso di depositare la somma eccorrente alle spese contrattuali, di poi per la nuova insistente richiesta di